

COMUNE DI BONDENO

REP. N. _____

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BONDENO E L'ASSOCIAZIONE " _____ " PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE.

L'anno duemiladiciannove addì del mese di alle ore, nel Comune di Bondeno tra:

1) Il Comune di Bondeno, rappresentato dalla D.ssa Paola Mazza, Dirigente dei Servizi Socio – Culturali, domiciliato per la carica presso il Comune di Bondeno - C.F. MZZPLA63C60A965Z – il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune suddetto, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, che ha approvato la presente convenzione, di seguito chiamato Comune di Bondeno

2) l'Organizzazione di volontariato denominata " _____", con sede in _____, iscritta con il n. ____ al Registro provinciale del Volontariato di Ferrara di cui alla di cui alla legge n. 266 11 Agosto 1991 con Decreto n. 197 del 8.9.93 del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa, in prosieguo chiamata Associazione, si conviene e si stipula quanto segue:

premesse

- che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, e successive modificazioni come da L.R. 8/2014 "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";

- Che il Comune di Bondeno e l'Associazione hanno stabilito di porre in atto una serie di attività di utilità sociale a favore della comunità rese;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

- Servizio di trasporto gratuito in favore di persone segnalate dal Servizio Sociale residenti nel territorio comunale che non hanno possibilità di trasporto autonomo per recarsi a visite, esami clinici, prestazioni sanitarie verso gli ospedali, Case della Salute, centri riabilitativi o assistenziali e/o per recarsi verso strutture educative, palestre o frequentare corsi o progetti

specifici (anche di interesse culturale per l'utenza) di volta in volta concordati; Nel corso del rapporto, l'Associazione potrà svolgere altre attività di utilità / segretariato sociale a favore degli utenti segnalati, che saranno concretamente individuate di comune accordo tra le parti nonché altre attività culturali/promozionale di importanza per la collettività.

Art. 2 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Bondeno ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel Rispetto delle finalità del volontariato, il Settore Socio-Culturale del Comune di Bondeno e l'Ufficio _____ coordineranno i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un congruo numero di volontari.

Art. 3 – Modalità operative - Vigilanza

L'Associazione si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune di Bondeno delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Bondeno è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Art. 4 – Operatori volontari dell'Associazione

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività di cui sopra ad effettuarle in collaborazione con il Comune di Bondeno avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà dei propri soci volontari aderenti.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Art. 5 – Responsabilità – Oneri assicurativi

L'Associazione esonera espressamente il Comune di Bondeno da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione _____.

Art. 6 – Impegni del Comune di Bondeno

Il Comune di Bondeno si impegna a fornire i mezzi per il trasporto degli utenti e i supporti tecnici necessari per lo svolgimento dell'attività (anche per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1). I mezzi di proprietà comunale individuati allo scopo sono:

- Fiat Punto targata BY266HB;
- Fiat Panda targata CN339SK;

Restano a carico del Comune tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi, comprese le spese di bollo, assicurazione e manutenzione.

L'Associazione si impegna ad utilizzare i mezzi con la dovuta diligenza ed unicamente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Qualora l'Associazione avesse a disposizione un proprio mezzo, le parti si incontreranno per valutarne congiuntamente l'utilizzo e la copertura dei costi.

Art. 7 – Rimborsi spesa

Il Codice del Terzo Settore (art. 17) stabilisce che "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario". Al volontario possono essere soltanto rimborsati tramite l'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione. Il Comune di Bondeno si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta oggetto della presente convenzione che si identificano in:

- 1) Rimborso spese dei volontari secondo quanto stabilito dai Deliberati dell'Associazione stessa;
- 2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali quali:
 - a) copertura assicurativa dei volontari in attività come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
 - b) spese per la formazione dei volontari, eventuale affitti locali, mezzi di trasporto, personale dipendente, consulenze, utenze, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei locali, acquisto e manutenzione attrezzature, acquisto materiali specifici attinenti all'attività di volontariato, oneri bancari e finanziari, viaggi, trasferte, ecc...

Il rimborso (quantificato in via presuntiva in euro 3.000,00 per la durata dell'intera convenzione) sarà richiesto dall'associazione in ragione dell'effettiva attività svolta e delle richieste di rimborso presentate dai volontari. Il Comune di Bondeno si impegna a rimborsare all'Associazione tali spese su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con scadenza mensile.

Il Comune di Bondeno provvederà a rimborsare le spese medesime entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 8 – Continuità operativa

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione. Gli orari delle attività verranno concordate con il Comune di Bondeno in base a nuove esigenze e rispettosi, a questo proposito, delle regole dell'Associazione e dei Deliberati da essa approvati. In caso di rinnovo cariche sociali intervenute durante il rapporto, l'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune di Bondeno, il nominativo del nuovo legale rappresentante il quale deve espressamente assumere tutti gli obblighi indicati nel presente atto.

Art. 9 - Formazione

Il Comune di Bondeno si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 - Consultazioni

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuta dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, il Comune di Bondeno si impegna a consultare periodicamente in occasione dell'organizzazione di manifestazioni od attività che interessino in senso lato il mondo del volontariato.

Art. 11 – Relazione annuale

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 – Durata – Rinnovo - Risoluzione

La presente convenzione ha validità da febbraio 2019 al 31 dicembre 2019

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il Comune di Bondeno può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al giudizio competente del tribunale di Ferrara.

Art. 14 – Trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente convenzione, le PARTI consentono esplicitamente e reciprocamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

Ciascuna PARTE consente espressamente all'altra PARTE di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le PARTI prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.”

Art. 15 - Informativa Ai Sensi Degli Artt. 13 E 14 Del Gdpr (General Data Protection Regulation) N. 679/2016 e della Normativa Nazionale

Il Comune di Bondeno, con sede in Bondeno (FE), Piazza Garibaldi n. 1 – pec.comune.bondeno@pec.it, (tel. centralino 0532/899211) in qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario in considerazione della tipologia del contratto d'appalto sottoscritto. I dati saranno conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Bondeno. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativa.

Art. 16 - Codice Di Comportamento

L'Associazione prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 (di seguito "Codice"), integrato dal Codice di comportamento del Comune di Bondeno, approvato con deliberazione di G.C. n. 262 del 18/12/2013, (di seguito "Codice"), e si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

A tale fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web del Comune e che il Comune, ne ha consegnato copia alla ditta appaltatrice che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla ditta assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che alla ditta appaltatrice spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 17 - Normativa Anticorruzione

Condizioni previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - 2018/2020". Con riferimento al contenuto del "Piano" citato adottato con deliberazione della Giunta Com.le n. 7 del 25.01.2018, ed in particolare al contenuto dell'art. 11, parte seconda, le parti danno atto che:

a) hanno reso formale dichiarazione, conservata agli atti, in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 19/04/2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - e dal Codice di comportamento del Comune di Bondeno, approvato con deliberazione di n. 262 del 18/12/2013, e dal D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 53 comma 16/ter, rispettivamente secondo il modello allegato A) del citato piano per il Comune di Bondeno ed il modello allegato B) del citato piano per la ditta appaltatrice;

b) la ditta appaltatrice ha dichiarato, in conformità al modello allegato D) al Piano, conservato agli atti, l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Dirigenti del Comune di Bondeno;

c) il Dirigente, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bondeno, ha verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse

d) è fatto divieto per la ditta appaltatrice, durante l'esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli Amministratori ed i Dirigenti e loro famigliari stretti (coniuge e conviventi).

Art. 18 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il Comune di Bondeno elegge domicilio presso la propria sede c/o palazzo Municipale, Piazza Garibaldi 1 – 44012 - Bondeno (FE) e l'Associazione elegge domicilio presso la propria sede in _____.

Art. 19 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Dirigente del Servizio Socio Culturale
del Comune di Bondeno
